



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Revisione straordinaria della partecipazioni ex art.24, D.lgs.19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100 - Razionalizzazione periodica partecipazioni possedute - Determinazioni.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 17:23 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
INGUSCIO Iacopo	Sì	
STELLA Paolo		Sì
DE MONTE Pasquale	Sì	
FILONI Donato	Sì	
CARDINALE Giuseppe	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
MAGLIO Daniela	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
ALOISI Crocifisso	Sì	
FORTE Simone	Sì	
ALBERTONE Vincenzo	Sì	
CAMPA Annamaria	Sì	
TUNDO Giovanni		Sì
BONDI' Giuseppe	Sì	
ROSETO Ivan		Sì
ALEMANNO Giovanni		Sì

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 30/12/2020

Oggetto: Revisione straordinaria della partecipazioni ex art.24, D.lgs.19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100 - Razionalizzazione periodica partecipazioni possedute - Determinazioni.

2° Punto all'OdG - ore 17:29

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Stella, Roseto, Tundo e Alemanno)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Ass. Maurizio PINCA

Non ci sono altri interventi ed il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Stella, Roseto, Tundo e Alemanno)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Stella, Roseto, Tundo e Alemanno)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 69 del 22/12/2020		
SETTORE PROPONENTE 4° Settore: SERVIZI TECNICI	SERVIZIO	Istruttore Michele Caputo
OGGETTO	Revisione straordinaria della partecipazioni ex art.24, D.lgs.19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100 - Razionalizzazione periodica partecipazioni possedute - Determinazioni.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. Il Responsabile del Servizio Rocco Alessandro VERONA		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 22/12/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi Data 22/12/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Revisione straordinaria della partecipazioni ex art.24, D.lgs.19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100 - Razionalizzazione periodica partecipazioni possedute - Determinazioni.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

• produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

• progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

• realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

• produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad *“effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

Atteso che:

- la ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente *“comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*, ossia al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *“alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;
- ai sensi dell'art. 20, comma 7, del citato D. Lgs. n. 175/2016, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”*;

Preso atto delle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Precisato che:

- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 2, lett. i) e, pertanto, non rientrano gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

Osservato che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e l'esito che comunque deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18.09.2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, disponendo che non vi fossero ipotesi di partecipazioni da alienare per le motivazioni ivi riportate, di cui il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento;

Visto l'art. 26, comma 11 del T.U.S.P. il quale dispone che *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*, e che pertanto, dal corrente esercizio, entro il 31.12, occorre effettuare una ricognizione della razionalizzazione periodica intervenuta, fattispecie che, nel caso di questo Comune, non ricorre;

Dato atto che dalla data di adozione della deliberazione consiliare n. 34/2017 non sono intervenute nuove partecipazioni che abbiano determinato modifiche alla situazione cristallizzata con il provvedimento consiliare innanzi citato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2018 con la quale veniva preso atto della messa in liquidazione del Gruppo di Azione Costiera Jonico-Salentino disposta con deliberazione dell'Assemblea consortile del 28 giugno 2018, acquisita via PEC, prot.n. 30049 del 05/12/2018 e veniva confermato che non vi erano ipotesi di partecipazioni da alienare;

Dato atto che:

- con deliberazione di giunta n. 200 dell'17 novembre 2020 avente ad oggetto *“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Galatone - DPCM 28 dicembre 2011”* e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Galatone al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011.”* si è provveduto ad individuare il perimetro del gruppo Comune di Galatone, onde individuare le partecipazioni esistenti;
- con deliberazione consiliare n. 62 del 29.11.2019 avente ad oggetto *“GAL SERRE SALENTINE SRL liquidazione anticipata. Autorizzazione alla partecipazione Assemblea ed espressione del parere”* è stata disposta l'autorizzazione al Sindaco o suo delegato di partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci del GAL Serre Salentine srl, in rappresentanza di questo Comune, con l'indirizzo di esprimere voto favorevole alla liquidazione anticipata della società;

Dato atto pertanto che, dall'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione consiliare n. 58/2020 come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è intervenuta la liquidazione della propria quota disposta con la deliberazione consiliare n. 62/2019, ferme restando per le altre partecipazioni la non sussistenza di motivazioni per l'alienazione;

Confermato che, dall'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione consiliare n. 34/2017, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, permane la non sussistenza di motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni;

Acquisiti:

- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti espressi nelle forme di Legge ;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

CONFERMARE, alla luce della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune già accertate con propria precedente deliberazione n. 34/2017, come da allegato A alla predetta deliberazione, che non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare;

DEMANDARE ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il caricamento dei dati relativi sul Portale Partecipazioni del MEF;

DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e smi, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;

DARE ATTO che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 20 del TUSP così come modificato con il D. Lgs. n. 100/2017.

Quindi, con separata votazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.